

EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Dall'invalidità del contratto, bisogna distinguere la sua **inefficacia**.

Il contratto invalido è anche inefficace: la sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici.

Per contro, il contratto valido è, di regola, anche efficace, ossia produce l'effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Sempre di regola, esso produce questo effetto nel momento stesso in cui si perfeziona, all'atto della formazione dell'accordo delle parti.

Può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace, ossia non produttivo di effetti.

Un contratto può essere solo **temporaneamente inefficace** o **definitivamente inefficace**.

L'inefficacia si divide poi in due forme:

- **inefficacia assoluta**: Operano sia fra le parti sia rispetto ai terzi
- **inefficacia relativa**: agiscono solo nei confronti dei terzi o di determinati terzi.

Un caso di inefficacia relativa è quello del contratto immobiliare non trascritto: esso è, oltre che valido, pienamente efficace fra le parti, ma è inefficace rispetto ai terzi

Le cause che provocano inefficacia a volte sono le stesse che provocano la nullità:

un contratto è nullo quando contrario a norme imperative, a meno che la legge non preveda altro.

può succedere quindi che la contrarietà a norme imperative comporti l'annullabilità anziché la nullità e, in certi casi altre sanzioni quali l'inefficacia del contratto.

Non sono nulle, bensì inefficaci, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e non conosciute né conoscibili da parte dell'altro contraente.